

# Decreto federale concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> sulla  
cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2006<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> È stanziato un credito quadro di 1500 milioni di franchi al fine di assicurare il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione per un periodo minimo di quattro anni.

<sup>2</sup> Esso sarà sbloccato quando sarà esaurito il credito quadro precedente, ma al più presto dal 1° luglio 2007.

## **Art. 2**

Il credito summenzionato può essere utilizzato in particolare per finanziare:

- a. i contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura accordati a organizzazioni internazionali (intergovernative o non governative) e a enti assistenziali internazionali nonché la realizzazione delle operazioni umanitarie decise dal Consiglio federale;
- b. le azioni dirette all'estero del Corpo svizzero d'aiuto umanitario nonché la formazione e l'equipaggiamento dei membri del Corpo;
- c. l'assunzione di personale in seno al Corpo svizzero d'aiuto umanitario e di personale esterno necessario per l'attuazione e il sostegno delle azioni dirette dell'aiuto umanitario della Confederazione;
- d. la fornitura di prodotti lattieri di origine svizzera;
- e. altri aiuti alimentari, segnatamente sotto forma di cereali o prodotti cereali-coli;
- f. ogni altra forma di aiuto umanitario che consente di conseguire gli obiettivi dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 974.0

<sup>3</sup> FF 2006 8805

**Art. 3**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà a referendum.